



UNIVERSITÀ
CAMPUS
BIO-MEDICO
DI ROMA

DECRETO DEL RETTORE

N. 251 del 26 Luglio 2007

a.a. 2007-2008

Bando Dottorati di Ricerca XXIII ciclo anno 2008

IL RETTORE

- Visto** lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Visto** l'articolo 4 "Dottorato di Ricerca" della Legge 3 Luglio 1998, n. 210 contenente le "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo";
- Visto** il Decreto Ministeriale 30 Aprile 1999, n. 224 contenente il "Regolamento recante norme in materia di Dottorato di Ricerca";
- Visto** il Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Viste** le proposte avanzate dalle Unità di ricerca dell'Università Campus Bio-Medico di Roma e relative al rinnovo o all'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca del XXIII ciclo, anno 2008, con sede amministrativa presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Visto** il parere del Nucleo di Valutazione dell'Università Campus Bio-Medico di Roma espresso in data 6 Luglio 2007;
- Vista** la delibera adottata dal Senato Accademico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma in data 25 Luglio 2007;
- Vista** la delibera adottata dal Comitato Esecutivo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma in data 25 Luglio 2007;

DECRETA

ART. 1

Istituzione

E' istituito per l'anno 2008 il XXIII ciclo dei corsi di Dottorato di Ricerca aventi come sede amministrativa l'Università Campus Bio-Medico di Roma.

E' pertanto indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato rappresentati nell'allegato A al presente bando di cui costituisce parte integrante ed in cui si indicano rispettivamente i settori scientifico-disciplinari, la struttura proponente, le eventuali sedi consorziate, la durata, i posti e le borse di studio disponibili, le modalità di svolgimento del concorso.

Il numero di borse messe a concorso nel presente bando potrà essere successivamente aumentato qualora se ne rendano disponibili ulteriori finanziate da altri Atenei, Enti pubblici e privati.

Di quest'aumento verrà data comunicazione sul sito internet dell'Ateneo.

ART. 2

Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione, senza limitazione di età e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso, alla data di scadenza del bando, di una delle lauree (ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere) richieste per ciascun corso ed indicate nell'allegato A al presente bando.

Coloro i quali siano in possesso di un titolo accademico straniero che non sia già stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - fare espressa richiesta di dichiarazione di equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al Collegio dei Docenti la stessa dichiarazione di equipollenza. Tali documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane, comprensivi della "dichiarazione di valore in loco" resa dalle stesse rappresentanze.

ART. 3

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta in carta libera utilizzando il modulo allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante, dovrà **pervenire** a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, **entro** il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nel caso in cui il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine stesso è da intendersi prorogato al primo giorno feriale utile successivo. **ATTENZIONE: non si terrà conto delle domande arrivate dopo il termine di scadenza anche se spedite prima.**

Essa dovrà essere indirizzata all'Università Campus Bio-Medico di Roma, Servizio Ricerca, Via Emilio Longoni n. 83 - 00155 Roma.

Fatto salvo quanto espressamente richiesto nell'allegato A, nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca dichiarerà con chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria responsabilità:

- a) il corso di dottorato per il quale intende concorrere;
- b) le proprie generalità, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso se diverso dalla residenza (specificando il codice di avviamento postale ed il numero telefonico). Per quanto riguarda i cittadini stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
- c) la propria cittadinanza;
- d) la laurea conseguita, il voto, la data e l'università in cui è stata conseguita, ovvero il titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) conseguito presso una università straniera, nonché la data del decreto rettorale con il quale è stata dichiarata l'equipollenza stessa;
- e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.

Nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente, l'aspirante alla partecipazione al concorso, ai soli fini dell'ammissione al Dottorato, dovrà includere nella domanda anche: richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata dai documenti utili a consentire al Collegio

dei Docenti la dichiarazione di equipollenza, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane, comprensivi della “dichiarazione di valore in loco” resa dalle stesse rappresentanze.

I candidati sono tenuti a versare, mediante bonifico, un contributo alle spese generali di espletamento del concorso di **Euro 52 sul c/c bancario n. 97791 intestato a Università Campus Bio-Medico di Roma, presso la Banca Popolare di Bergamo, Sede di Roma, Via dei Crociferi, 44 - 00187 Roma, ABI 05428, CAB 03200, CIN B, indicando obbligatoriamente la causale: "Concorso Dottorati di Ricerca XXIII ciclo, anno 2008"**.

La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

ART. 4

Esame di ammissione e graduatoria

E' ammessa la partecipazione al concorso per un solo dottorato.

L'esame di ammissione consisterà nelle prove rispettivamente indicate per ciascun corso di dottorato nell'allegato A e sarà volto a garantire un'ideale valutazione comparativa dei candidati e ad accertare l'attitudine alla ricerca scientifica nei settori scientifici interessati.

Le prove saranno svolte in lingua italiana. E' richiesta, inoltre, un'ottima conoscenza della lingua inglese che sarà accertata durante la prova orale.

In ordine ai singoli dottorati si rimanda all'allegato A anche per quanto riguarda:

- a) le modalità di svolgimento delle prove stesse;
- b) i criteri di valutazione delle prove ed i punteggi attribuibili.

Il diario delle prove concorsuali sarà comunicato ai singoli candidati a ciascun corso di dottorato almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove stesse mediante raccomandata a.r. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell'Amministrazione dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, al servizio postale. L'Amministrazione dell'Università Campus Bio-Medico di Roma non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La graduatoria di ciascun dottorato sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma e mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo: <http://www.unicampus.it>.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

ART. 5

Commissione d'Esame

La Commissione d'esame è nominata dal Rettore con decreto, sentito il Collegio dei Docenti, ed è composta da almeno tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo che afferiscono ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso. Della Commissione possono far parte, oltre i tre membri anzidetti, non più di due esperti anche stranieri che appartengano ad enti o strutture pubbliche e private di ricerca.

ART. 6

Ammissione ai corsi

I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

In caso di parità di voti, i candidati verranno collocati in graduatoria applicando i seguenti criteri:

- qualora a parità di voti consegua l'assegnazione di un posto coperto da borsa di studio, prevale la valutazione della situazione economica come determinata dal D.P.C.M. 09/04/2001;

- qualora a parità di voti consegua l'assegnazione di un posto **non** coperto da borsa di studio, saranno preferiti i candidati che:

1. abbiano conseguito la laurea col punteggio più alto;

2. a parità di punteggio, saranno preferiti i candidati più giovani.

In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria.

ART. 7

Iscrizione

I candidati ammessi ai corsi devono presentare entro il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i documenti attestanti quanto dichiarato nella domanda di partecipazione ed eventuali ed ulteriori documenti richiesti nella comunicazione stessa.

ART. 8

Borse di studio

Ai dottorandi verrà assegnata, per ciascun corso di dottorato, secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie e fino a concorrenza delle disponibilità, una borsa di studio nel numero previsto dall'allegato A (vedi anche art. 1, comma 3).

L'importo annuale della borsa di studio è di **Euro 10.561,54** e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando. La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio è mensile. L'importo della borsa di studio è aumentato nella misura del 50% per il periodo di soggiorno all'estero.

Gli assegnatari di borsa di studio sono esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi.

La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del Corso ovvero il provvedimento di esclusione emesso dal Collegio dei Docenti per gravi inadempienze nello svolgimento dell'attività di ricerca, comportano la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei ratei già percepiti e relativi all'anno per il quale è stato emesso il provvedimento stesso.

Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato anche per un solo anno, non può fruirne una seconda volta. La borsa di studio erogata non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del borsista.

Nel caso di borse di studio non assegnate ai vincitori di concorso, le stesse verranno attribuite ai candidati idonei aventi diritto secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Nel caso in cui, per mancanza di candidati idonei, non venga effettuata la suddetta riassegnazione, i fondi previsti saranno gestiti dal bilancio dell'Ateneo.

ART. 9

Contributi per l'accesso e la frequenza

I dottorandi non assegnatari della borsa di studio del dottorato sono tenuti al pagamento dei contributi per l'accesso ai corsi e la relativa frequenza che ammontano ad euro € 1.500,00 e vanno saldati in due rate di € 750,00 ciascuna, la prima al momento dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione e la seconda entro il 30 Giugno di ogni anno. Per le modalità di pagamento, si rimanda all'art. 3, comma 5. Causale da indicare: "Iscrizione Dottorati di Ricerca XXIII ciclo, anno 2008,".

ART. 10

Documenti in lingua straniera

Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

ART. 11

Obblighi dei dottorandi

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorati e di compiere continuamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti.

Il dottorando, inoltre, deve presentare ogni anno al Collegio dei Docenti una relazione scritta sull'attività svolta ed eventualmente discuterla oralmente secondo le modalità stabilite dal Coordinatore e dal Collegio stesso. Il Collegio, sentito anche il tutore, con motivata delibera procede all'ammissione all'anno successivo e all'esame finale ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone al Rettore l'emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del Corso.

ART. 12

Conseguimento del titolo

A seguito della positiva valutazione dell'esame finale, il candidato conseguirà il titolo di Dottore di Ricerca.

L'esame finale consiste nella discussione di una tesi che ha luogo nell'Università Campus Bio-Medico di Roma in lingua italiana e al termine della quale è conferito al candidato il titolo in questione.

Le tesi di dottorato sono presentate all'Università Campus Bio-Medico di Roma nelle forme previste dal regolamento dei dottorati di ricerca. La domanda d'ammissione all'esame finale è corredata dalla delibera d'ammissione adottata dal Collegio dei Docenti dei rispettivi corsi.

L'esame può essere ripetuto una sola volta.

La Commissione d'Esame di ciascun corso di dottorato è nominata dal Rettore con decreto ed è composta da 3 membri, tra i quali il Coordinatore del Corso.

Il candidato sarà tenuto alla consegna, presso la Presidenza delle Facoltà di competenza dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, della tesi finale su supporto informatico.

ART. 13

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso e all'eventuale gestione del rapporto con l'Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 14

Norme di riferimento

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si richiamano le disposizioni contenute nella Legge 3 luglio 1998 n° 210, nel D.M. 30 aprile 1999 n° 224 e nel Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.

Roma, 26/07/2007

Prof. Vincenzo Lorenzelli